CAMERA DEI DEPUTATI N. **1857-A**

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

presentata alla Presidenza il 24 luglio 1996

(Relatore: **Antonio SORO, per la maggioranza**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 luglio 1996 (v. stampato Senato n. 757)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 12 luglio 1996

NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 24 luglio 1996 ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo approvato dal Senato. In data 23 luglio 1996 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Per il testo del Senato, al quale la Commissione non ha apportato modificazioni, si rinvia allo stampato A.C. n. 1857.

SOMMARIO

Pareri delle Commissioni permanenti *Pag.* 3

VI COMMISSIONE » 5
(Finanze)

VII COMMISSIONE » 7
(Cultura, scienza e istruzione)

VIII COMMISSIONE » 9
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

IX COMMISSIONE » 10
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

XII COMMISSIONE » 11
(Affari sociali)

PARERI
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

PAGINA BIANCA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

(Relatore: Giorgio BENEVENUTO)

PARERE

SUL

Disegno di legge n. 1857: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica

La VI Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 1857, di conversione del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

ritenuto che in base all'applicazione delle misure recate dal disegno di legge è possibile conseguire un consistente e significativo risultato in termini sia di riduzione diretta e indiretta delle spese, sia di acquisizione di maggiori entrate, nonché di correzione di andamento di spese,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, commi 4, 7 e 8, la riduzione degli stanziamenti, per quanto riguarda il Ministero delle Finanze, sia realizzata salvaguardando gli investimenti e le spese destinate a creare le condizioni per un'adeguata azione ispettiva e di accertamento per individuare e contrastare ogni forma di elusione e di evasione fiscale (ad esempio, missioni, strumentazioni di beni e servizi, mantenimento dei tempi per l'apertura dei dieci uffici delle entrate nelle province di recente istituzione);

b) all'articolo 7, il comma 1 sia interpretato nel senso di escludere dall'applicazione delle norme recate dal medesimo comma 1 i consorzi di garanzia collettiva fidi, così come definiti dagli articoli 29, 30 e 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al fine di continuare a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche per i finanziamenti concessi dalle banche, occorre precisare che i consorzi fidi rimangano esclusi dal prelievo del 20 per cento dei proventi maturati nel periodo d'imposta sui depositi di somme di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli effettuati a garanzia dei fi-

nanziamenti concessi a favore di imprese direttamente o indirettamente consorziate;

c) all'articolo 7, il comma 5 sia sostituito dal seguente:

« 5. Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " La ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti a stabili organizzazioni estere, di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante. "»;

d) l'attuale formulazione dell'articolo 10, comma 4, lettera *c),* del decreto-legge determina effetti sostanziali di duplicazione dell'imposizione indiretta per le cessioni di fabbricati effettuate da imprese, assoggettate ad Iva avendo la rivendita di fabbricati come oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata, quando sull'acquisto di tali fabbricati non abbia trovato applicazione l'Iva ma siano state applicate le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale non detraibili dall'Iva « a valle ». Si è in presenza, in sostanza, di una duplice imposizione proporzionale « a cascata », che penalizza irragionevolmente, fino a paralizzarlo, il settore. In tale situazione dovrebbe prevedersi l'eliminazione o quanto meno l'abbattimento delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale, per gli acquisti di fabbricati a destinazione abitativa effettuati dalle imprese che hanno la rivendita di fabbricati come oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata;

e) l'articolo 11-*bis* sia sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e all'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, e successive modificazioni, si applicano alle irregolarità, alle infrazioni e alle inosservanze di obblighi o adempimenti commesse fino al 30 giugno 1996; le istanze devono essere presentate ed i relativi versamenti devono essere effettuati entro il 15 dicembre 1996 ».

La modifica proposta alla disposizione tende ad ovviare ad una incompletezza del testo, che non prende in considerazione le irregolarità formali in materia di Iva intracomunitaria: irregolarità invero non distintamente considerabili ai fini delle disposizioni di sanatoria, come è evidenziato dalla coesistenza fin dall'origine dei due provvedimenti di sanatoria e dall'identità dei termini di scadenza per avvalersi della sanatoria generale di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge n. 41 del 1995 e di quella speciale per l'Iva intracomunitaria prevista dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 250 del 1995 (termini sempre congiuntamente prorogati, da ultimo al 15 dicembre 1995);

f) valuti la Commissione di merito quali ulteriori modificazioni siano più opportune allo scopo di assicurare la copertura finanziaria dei predetti interventi;

g) con riferimento all'articolo 7, laddove si prevede l'unificazione al 27 per cento dell'aliquota gravante sui proventi di alcuni strumenti di raccolta bancaria, si auspicano adeguate misure al fine di evitare possibili disparità tra gli istituti di credito. Sarebbe infatti opportuno che fossero adottate le necessarie iniziative affinché anche piccoli istituti di credito ed in particolare le banche di credito cooperativo, possano procedere, a parità di condizioni con gli istituti di maggiori dimensioni, alla emissione di certificati obbligazionari attualmente tassati con l'aliquota del 12,50 per cento, in alternativa ai certificati di deposito a medio e a lungo termine.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

(Relatore: Domenico VOLPINI)

PARERE

SUL

Disegno di legge n. 1857: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica

La VII Commissione,

esaminato il decreto-legge n. 323 del 1996, così come modificato dal Senato, per quanto attiene alla materia di sua competenza, disciplinata dall'articolo 3, commi 3 (Tab. 1), 4 (Tab. 2), 5 e 5-*bis* e dall'articolo 5 ;

rilevato che, nonostante i miglioramenti apportati dagli emendamenti approvati dal Senato, rimangono fortemente penalizzati dai tagli vari obiettivi programmatici già indicati nel capitolo 1292 dello stato di previsione della spesa per la pubblica istruzione, in particolare l'informatizzazione e la dotazione di sistemi multimediali, la formazione e l'aggiornamento del personale, i corsi abilitanti previsti dall'articolo 1, commi 27-29, della legge n. 549 del 1995;

rilevato che i tagli alle possibilità di assunzione del personale delle dotazioni organiche provinciali contemplate nell'articolo 5, che diminuiscono del 15 per cento le possibilità offerte dalla legge n. 537 del 1993 e dal decreto ministeriale n. 174 del 1996 provocheranno un indebolimento delle attività scolastiche indicate nell'articolo 3 dello stesso decreto ministeriale e la perdita della possibilità di circa 2.000 posti di lavoro;

rilevato altresì che le riduzioni di competenza previste dalle tabelle 1 e 2 (articolo 3, commi 3 e 4), pur essendo meno drammatiche per le università di quanto non lo siano i tagli previsti per la scuola, tuttavia denotano un discostamento rilevante dagli intenti programmatici esposti dallo stesso ministro Berlinguer nella audizione presso la VII Commissione del 25 giugno 1996;

considerato che i tagli imposti dal decreto in oggetto sono con urgenza ri-

chiesti dallo squilibrio di 20.600 miliardi rispetto a quanto stabilito dalla legge finanziaria per il 1996, squilibrio prodotto sia dal rallentamento della crescita economica presunta sia dall'andamento del fabbisogno nei primi mesi dell'anno;

considerato che, a differenza di quanto concerne altri settori, i tagli alla scuola ed all'università più che di tipo strutturale sono di occasionale recupero sulla spesa, e che, perciò, per quanto severi, vanno ritenuti un contributo episodico della scuola e dell'università al risanamento della finanza pubblica; contributo tanto più prezioso in quanto derivante, almeno in parte, dal fondo speciale alimentato con le economie realizzate nel settore della scuola stessa mediante le misure di razionalizzazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si auspica un impegno del Governo:

a) a promuovere programmi di cooperazione con le regioni e le università affinché, attraverso l'utilizzazione dei fondi dell'Unione europea a disposizione delle regioni per la formazione professionale e per la ricerca, siano realizzati i corsi di formazione del personale della scuola;

b) a prevedere nella legge finanziaria per il 1997 una riduzione dei tagli introdotti dall'articolo 5 del presente decreto, ripristinando la quota di assunzione del personale delle dotazioni organiche provinciali come contemplato nella normativa precedente.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

(Relatore: Cesidio CASINELLI)

PARERE

SUL

Disegno di legge n. 1857: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1857, di conversione del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

condividendo gli obiettivi fondamentali dell'azione di Governo: il risanamento della finanza pubblica, la lotta alla disoccupazione, il contenimento dell'inflazione, l'ingresso nell'Unione Europea;

sottolineato come il decreto-legge in esame non possa essere valutato singolarmente rispetto al complesso delle norme tendenti alla riduzione del disavanzo;

considerati in particolare favorevolmente i contenuti della risoluzione approvata dalla Camera al termine dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-1999, ed in particolare i passaggi in essa dedicati alla promozione di un piano straordinario di investimenti pubblici e all'adozione di idonei provvedimenti di fiscalità ambientale

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

invitando a considerare l'opportunità, sia pur nel rispetto degli obiettivi generali di risanamento, di non continuare a prevedere decurtazioni delle risorse afferenti il bilancio dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente, anche in relazione ai contenuti della risoluzione sopra richiamata.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

(Relatore: Cesare DE PICCOLI)

PARERE

SUL

Disegno di legge n. 1857: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica

La IX Commissione,

esaminato il decreto-legge n. 323 del 1996 (A.C. 1857), condivide il carattere di urgenza dello stesso ritenendo che il complesso della manovra risponda all'obiettivo di contenere nei limiti prefissati il fabbisogno di bilancio, attraverso misure di riduzione della spesa e di aumenti delle entrate ispirate ad una logica equilibrata, ad una maggiore economicità della gestione pubblica senza intaccare il sistema di protezione sociale dei cittadini,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

(Relatore: Rocco CACCAVARI)

PARERE

SUL

Disegno di legge n. 1857: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica

La XII Commissione,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

si preveda che a decorrere dal 1996, il Ministro della sanità trasmetta annualmente ai Presidenti delle Camere, entro il 15 settembre, una relazione sull'andamento della spesa per l'assistenza farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei dati elaborati da un osservatorio permanente sul farmaco, da istituire presso il Ministero della sanità, e con le seguenti raccomandazioni:

con riferimento all'articolo 1:

a) si promuova il riordino della disciplina sui farmaci, compresa quella relativa ai prezzi, e, più in generale, una politica nel settore farmaceutico che consenta di coniugare la tutela del diritto alla salute dei cittadini, già chiamati a contribuire in modo elevato alla spesa sanitaria, con lo sviluppo della ricerca e della innovazione. In questa prospettiva, non si ritengono opportune variazioni dei prezzi attualmente praticati, e si indica la possibilità di intervenire sulla determinazione delle aliquote IVA e, qualora in base alle proiezioni al 30 settembre la spesa farmaceutica per il 1996 risulti superiore al limite confermato dal decreto, si valuti la possibilità di ricorrere a misure alternative a quelle previste dal comma 5 dell'articolo 1 per il contenimento della medesima spesa, quali la revisione delle quote di spettanza per i soggetti che intervengono nella distribuzione dei farmaci, introducendo elementi di regressività, e la previsione che talune patologie siano assistite sul territorio dalle farmacie ospedaliere;

b) sia mantenuto il carattere tecnico-consultivo della CUF in coerenza con quanto disposto dall'articolo 7 del decreto

legislativo 30 giugno 1993, n.266, per tutelarne il ruolo istituzionale;

con riferimento all'articolo 4:

a) apprezzato l'impegno del Governo nella repressione degli abusi nel settore dell'invalidità, si sottolinea la necessità di procedere alle verifiche utilizzando tecnologie avanzate per effettuare i controlli incrociati sui dati disponibili nonché le indagini a campione, e si ritiene opportuno assicurare un monitoraggio costante del fenomeno;

b) si invita la Commissione a superare le disposizioni relative all'autocertificazione che sono di difficile applicazione per soggetti affetti da gravi menomazioni fisiche, mentali o sensoriali, privi di specifiche competenze in ambito medico legale;

c) sia data attuazione alla delega prevista per il riordino delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e di inabilità dall'articolo 3, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche prevedendo il differimento del termine ivi previsto. A tal fine si segnala l'opportunità di ridefinire il sistema delle competenze e delle responsabilità a livello governativo e la necessità di garantire un minimo vitale ai cittadini invalidi ed un adeguato sostegno economico alle famiglie con gravi invalidi nonché di assicurare misure economiche di sostentamento e servizi non emarginanti per gli invalidi gravi privi di sostegno familiare;

d) siano definite in tempi rapidi le nuove tabelle di invalidità, sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.